00403-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno	- Presidente -	Sent. N. 1461
Gastone Andreazza		CC – 11/11/2020
Stefano Corbetta		R.G.N. 7971/2020
Emanuela Gai	- Relatore -	
Ubalda Macrì		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Ancona nel procedimento penale nei confronti di

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 21/11/2019 del Tribunale di Fermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato a (omissis) la pena sospesa di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale titolare della omonima ditta, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicato nelle relative dichiarazioni per l'anno di imposta 2013, elementi passivi fittizi con indebita evasione di iva per € 2.640,00. Il 26/06/2014.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 243 della legge 244 del 2007 (ora art. 12 *bis* d.lgs 10 marzo 2000, n. 74), art. 322 ter cod.pen. omessa applicazione della confisca del profitto del reato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va, anzitutto, rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01).

5. Va, altresì, rilevato che la sentenza impugnata ha omesso l'applicazione della confisca.

Si tratta, come è noto, di confisca obbligatoria ai sensi all'art. 1 comma 243 della legge 244 del 2007 in continuità normativa con l'art. 12 *bis* d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, disposizione che prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato (confisca diretta) e quanto essa non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (confisca per equivalente).

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti e il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente individuare le somme di denaro da sottoporre a vincolo che costituisce il profitto del reato che, nei reati tributari è costituito dal risparmio di spesa, ovvero dell'ammontare dell'imposta Iva evasa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, Zaini, Rv. 268829 - 01; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616 - 01, Sez. 3, n. 31742 del 28/03/2013, Rv. 256734 - 01).

6. Posto dunque, quanto sopra, il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della confisca per equivalente, è fondato.

Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, commesso in data successiva all'entrata in vigore dell'art.1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente

relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, previo accertamento nel contraddittorio delle parti.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Fermo affinché lo stesso provveda in applicazione dei citati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Fermo.

Così deciso il 11/11/2020

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Giulio Sarno

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 8 GEN 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO